

SICILIA. Unico divieto: nelle rotte migratorie vicino alla costa dell'Isola

Caccia, non cambia il calendario stilato dalla Regione

PALERMO

●●● Confermato il calendario venatorio, unico divieto le rotte di migrazione. L'apertura della stagione venatoria in Sicilia rimane confermata per il prossimo tre settembre prossimo e il palinsesto del Calendario Venatorio 2009/2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 15 aprile, rimane praticamente intatto. Il TAR ha, infatti, il 17 luglio, respinto il ricorso delle associazioni ambientaliste che avevano contestato le disposizioni riguardanti la caccia ad alcune specie (tra cui la lepre e la beccaccia). I giudici amministrativi hanno accolto solo un punto delle contestazioni ed è quello che ri-

guardante le rotte di migrazione. Come si legge nell'ordinanza, il Tar siciliano ha sostanzialmente imposto all'Amministrazione regionale di prevedere il divieto di caccia "lungo le rotte di migrazione dell'avifauna a meno di cinquecento metri dalla costa marina dell'isola maggiore". In sostanza dunque il Calendario 2009/2010 è stato sospeso unicamente nella parte in cui "non prevede espressamente il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a ZPS, come individuate dalle norme in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 5 e 21 comma 2 della Leg-

ge 157/1992", spiega il legale delle associazioni siciliane dei cacciatori, Nunzio Anastasi.

Il primo dei suddetti articoli impone alle Regioni di istituire zone di protezione lungo le rotte di migrazione; mentre l'art. 21 comma 2, nel caso di inottemperanza al predetto obbligo, prescrive il divieto di caccia lungo le suddette rotte a meno di 500 metri dalla costa. Ne consegue che "non solo è lecito cacciare all'interno delle zone di protezione speciale nei modi e nei termini stabiliti dal Calendario", sottolinea Anastasi, "ma che il divieto di caccia nei 500 metri dalla costa non può applicarsi agli arcipelaghi delle isole minori, evidentemente esclusi dalla norma. In definitiva", conclude l'avvocato, "nella più restrittiva delle interpretazioni, il divieto potrebbe riguardare solo parte della costa della Sicilia nella fascia dei 500 metri, restando per il resto inalterati i limiti all'attività venatoria previsti nel calendario 2009/2010". (*ASFE)